

- 4) Il Segretario (nazionale e delle sezioni);
- 5) Il Coordinatore provinciale;

c. Sono organi di controllo amministrativo:

- 1) il Collegio dei sindaci revisori (nazionale e delle sezioni);
- 2) l'Ufficio Centrale Ispettivo (nazionale);

d. È organo di garanzia statutario:

- 1) il Collegio statutario nazionale

e. E' organo di giustizia interna:

- 1) il Comitato di Garanzia (- di sezione di 1^a istanza, nazionale di 2^a istanza).

ART. 14 FORME ORGANIZZATIVE

L'Assemblea è il massimo organo deliberante di ciascuna delle articolazioni della struttura organizzativa dell'Associazione. L'ordine del giorno dell'Assemblea è formulato dal Presidente (rispettivamente nazionale o delle sezioni);

Nelle Assemblee il dibattito è aperto a quanti volessero partecipare, anche non soci, previa richiesta al Consiglio direttivo almeno 3(tre) giorni prima della data prevista e previo N.O. del Presidente, mentre il diritto di parola, di voto e di essere eletti è riservato ai soci nella modalità previste dall'art.11/L e dall'art.6 c.2.

Le norme per l'elezione dei delegati all'Assemblea nazionale sono di competenza dell'Assemblea nazionale.

La composizione della 1^a Assemblea nazionale è prevista in deroga alla disposizione dell'art.11/B, in attesa di costituzione di altra/e Sezione/i periferica/che; tutti i soci della Sezione fondatrice (c.f.90087680584) sono di diritto membri dell'Assemblea nazionale art.11/C.

Alla costituzione di nuova/e Sezione/i (periferiche), si applicherà l'art.11/B; il numero dei soci valido sarà quello comunicato all'atto dell'ingresso nell'Associazione tramite deposito di copia dell'Atto costitutivo (comprensivo del presente Statuto e dell'allegato Regolamento) e della registrazione all'Ag. delle Entrate per il codice fiscale identificativo della Sezione.

Tale metodo sarà valido fino ad approvazione di diversa norma da parte dell'Assemblea Nazionale su proposta del Consiglio direttivo nazionale.

In caso non fosse ritenuta necessaria la variazione delle modalità previste dall'art.11, per le Assemblee successive al 28 febbraio dell'anno susseguente alla data della prima Assemblea nazionale, sarà necessaria una nuova elezione dei delegati dell'assemblea nazionale con le modalità previste dall'art.11; il quorum sarà dedotto dalla rendicontazione delle Sezioni prevista per quella data. Si potrà incrementare o ridurre il numero dei delegati per le Sezioni che accresceranno o ridurranno i soci e di conseguenza il quorum della provincia di appartenenza. Si potrà altresì sostituire i delegati che abbiano perso la qualità di socio ai sensi dell'art.10, tramite elezione dell'Assemblea di sezione competente. Si adotterà, per queste incombenze, quanto previsto dall'art.11. I delegati così eletti restano in carica tre anni.

Le Assemblee che si terranno nel periodo fra la prima Assemblea nazionale ed il 28 febbraio dell'anno susseguente, se non sarà/nno costituita/e nuova/e Sezione/i, saranno tenute con le modalità previste dall'art.11/C.

Le cariche elettive durano di norma 5 anni e possono essere confermate, fatte salve le disposizioni dell'art.9 c.12, art.11/B/C art.14 c.5, art.14/B2.

A) I compiti dell'Assemblea nazionale sono:

- definire gli orientamenti generali, programmi e iniziative nazionali e locali, programmi per i corsi per il rilascio dei decreti e per le diverse specialità, valide per tutte le sue strutture;
- approvare i bilanci; così come previsto dall'art.21 C.C, nelle deliberazioni di approvazione del bilancio, gli amministratori non hanno voto;
- predisporre linee guida sulla gestione delle risorse;
- eleggere il Presidente Nazionale;

- eleggere il tesoriere;
- eleggere il Consiglio direttivo nazionale;
- eleggere il Collegio dei sindaci revisori;
- eleggere il Comitato di garanzia (2^a Istanza);
- eleggere il Collegio Statutario;
- eleggere l'Ufficio Ispettivo Centrale.

L'Assemblea nazionale è il massimo organo deliberante dell'Associazione al quale compete deliberare sulla modifica dello Statuto e sullo scioglimento dell'Associazione, su proposta del Consiglio direttivo nazionale. Tali decisioni saranno valide solo se prese a maggioranza del 90% dei membri/delegati (art. 11/B/C) dell'Assemblea nazionale.

L'assemblea delibera sull'ordine dei propri lavori; il Presidente o un suo incaricato, verifica i poteri e la regolarità dei delegati.

B) I compiti dell'Assemblea sezionale sono:

- definire gli orientamenti generali del territorio, programmi e iniziative locali, le spese, rispettando le linee guida dell'Assemblea nazionale e le indicazioni degli Organismi nazionali.
- eleggere il Presidente di Sezione;
- eleggere il Tesoriere;
- eleggere il Consiglio direttivo di Sezione e stabilirne il numero, su proposta del Presidente (almeno tre compreso il Presidente);
- proporre i delegati all'Assemblea nazionale (con le modalità previste dagli artt. 11 e 14) del presente Statuto;
- approvare i bilanci; così come previsto dall'art. 21 C.C., nelle deliberazioni di approvazione del bilancio, gli amministratori non hanno voto;
- eleggere il Collegio dei sindaci revisori (ove necessario);
- eleggere il Comitato di garanzia 1^a Istanza.
- approvare le iniziative e le convenzioni proposte dal Consiglio direttivo o dal Presidente.

1. L'Assemblea degli Associati è il massimo organo deliberante delle Sezioni (periferiche);

2. Possono partecipare all'Assemblea, con diritto di voto e di elettorato attivo e passivo, tutti gli associati, a far data dalla deliberazione di ammissione, purché in regola con il pagamento della quota associativa annuale, fatta eccezione per i soci onorari. **In caso contrario qualunque incarico decade.** Come previsto dal C.C., il socio minore nel voto è rappresentato dal tutore e tramite lo stesso può delegare altro socio.

3. Ogni associato ha diritto ad un voto. Gli associati possono farsi rappresentare, mediante delega scritta, da altri associati. Ogni associato può ricevere al massimo una delega conferitegli da altri associati.

4. In particolare l'Assemblea deve:

- a) delineare, esaminare ed approvare gli indirizzi, i programmi, le spese e le direttive generali dell'Associazione;
- b) individuare le eventuali attività diverse, secondarie e strumentali da realizzare;
- c) approvare l'entità delle quote sociali annue proposta dal Consiglio direttivo di Sezione;
- d) deliberare sulle responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti, su proposta del Presidente o su iniziativa di almeno 1/3 degli iscritti;
- e) deliberare sul ricorso dell'aspirante socio in merito al mancato accoglimento della sua richiesta di ammissione o di decadenza allo scadere dell'anno di prova, ai sensi degli artt. 7 e 10 del presente Statuto;
- f) deliberare su ogni altro argomento che il Consiglio direttivo vorrà ad essa sottoporre.

L'Assemblea ha inoltre il compito di:

- g) deliberare sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione della Sezione (periferica) stessa, su proposta del Consiglio direttivo di Sezione, a maggioranza del 75% dei soci che deve essere presente per la legittimazione della decisione.

5. Le deliberazioni assembleari prese in conformità alla legge, al presente Statuto ed al Regolamento Nazionale, obbligano tutti gli associati della Sezione.

C) (Validità dell'Assemblea Nazionale e di Sezione)

1. L'Assemblea è presieduta dal Presidente; in sua mancanza l'Assemblea è presieduta dal Vice Presidente; in mancanza di entrambi l'Assemblea nomina il proprio presidente.
 2. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento all'Assemblea o a socio da lui delegato.
 3. L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno degli associati (anche per delega). In seconda convocazione, nello stesso giorno della prima, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati.
 4. Le decisioni dell'Assemblea sono deliberate con la maggioranza dei voti.
- P) Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario; qualunque altro socio presente, che intendesse farlo, può sottoscrivere il verbale della riunione.
5. Ogni associato ha diritto di consultare i verbali delle riunioni.
 6. Dal verbale dell'assemblea deve risultare documento comprovante che la convocazione sia stata ricevuta da tutti i soci o da tutti i delegati per l'assemblea nazionale.

D) La Sezione (periferica)

è la struttura di base dell'Associazione. Sarà autorizzata a far parte dell'Associazione dal Presidente nazionale a seguito di delibera del Consiglio direttivo nazionale (art.2 c.5); i soci della Sezione dovranno depositare l'atto costitutivo con allegata copia del presente Statuto e provvedere alla registrazione presso l'Agenzia delle Entrate per il rilascio di un proprio codice fiscale, identificativo della Sezione.

Prende il nome della città o della località ove ha sede. La Sezione è formata dai soci del posto, con un proprio libro soci, libro verbali, bilancio e quant'altro previsto dalle norme e dallo Statuto e dal Regolamento; è sede di elaborazione, attuazione e studio, di proposte ed iniziative sulle materie locali di competenza; sostiene e valorizza le iniziative nazionali.

Le Sezioni (periferiche) conservano la propria autonomia giuridica, amministrativa, patrimoniale e operativa nell'ambito territoriale di competenza. Le Sezioni rispondono autonomamente ed esclusivamente delle proprie obbligazioni.

L'appartenenza all'Associazione non determina di fatto l'attribuzione di funzioni, licenze o permessi a vario genere, ma gli stessi vanno richiesti ai vari enti locali competenti dalle unità periferiche;

Le Sezioni Provinciali e/o qualsiasi unità periferica sono tenute al versamento del 33% della quota di iscrizione di ogni singolo associato al netto del costo delle polizze assicurative obbligatorie. Le quote dovranno essere comunicate contestualmente ai versamenti e versate all'Associazione Nazionale in rispetto delle specifiche disposizioni dettate dal Tesoriere Nazionale e/o da altra figura proposta dal Consiglio direttivo nazionale o dal Presidente Nazionale.

Le Sezioni sono obbligate a rendicontare entro il 28 febbraio di ciascun anno le attività svolte nel corso dell'anno precedente ed alla comunicazione dell'anagrafica aggiornata dei propri associati.

La mancata rendicontazione di cui al comma precedente comporta la sospensione della sezione inadempiente, con diffida dall'operare in qualsivoglia maniera in nome e per conto della Associazione e dall'utilizzare stemmi ed emblemi propri della stessa.

Essa assolve ai seguenti compiti:

- provvede all'azione di proselitismo, di informazione, propaganda ed iscrizione sulla città o zona di pertinenza;
- conduce le attività proprie dell'Associazione;
- unitamente a tutte le Sezioni della provincia di appartenenza, come previsto dall'art.11/B, elegge i delegati per l'Assemblea nazionale, i componenti del Comitato di Garanzia l'Assemblea con le modalità previste dagli artt.16 e 24 del presente Statuto.

ART.15 COORDINATORE PROVINCIALE

Organi della Struttura provinciale sono:

- il Coordinatore provinciale;

Ove esistano più Sezioni (periferiche) nella stessa provincia, uno dei presidenti è eletto, dai presidenti e dai delegati delle diverse Sezioni, Coordinatore provinciale; per l'elezione avrà diritto di voto, per ogni Sezione, il presidente di ogni Sezione oltre ad un delegato ogni 10 soci e multipli di 10 per Sezione. I delegati, ove previsti, saranno eletti dalle rispettive Assemblee di Sezione su proposta del Consiglio direttivo corrispondente. Il quorum dei soci sarà valutato dai soci iscritti al libro soci delle rispettive Sezioni un mese prima della convocazione della riunione. La riunione e la conseguente votazione sarà indetta dal presidente della Sezione prima costituita nella provincia, sentiti gli altri presidenti, entro 15 giorni dall'istituzione della/delle Sezioni; nella votazione, in caso di parità di voti, prevarrà il presidente di Sezione con più soci; in caso di ulteriore parità o mancato accordo fra presidenti, o legittime contestazioni, il coordinatore sarà nominato dal Consiglio direttivo nazionale, sentiti i presidenti, entro 30(trenta) giorni dalla data della riunione.

In caso di una sola Sezione nella provincia, il Coordinatore sarà automaticamente il suo presidente; alla costituzione di altra Sezione, si procederà come previsto entro i 15 giorni stabiliti; il neo Presidente può confermare la fiducia al Coordinatore e rinunciare, per iscritto, alla nuova elezione.

Nella stessa occasione si provvederà, ove possibile, a nominare i tre componenti ed i supplenti del Comitato di garanzia. Nel caso non fosse possibile, i componenti saranno nominati quando necessitasse il loro intervento. Le Sezioni di una stessa provincia possono eleggere i tre componenti congiuntamente, affidando loro la competenza su tutte le Sezioni

Il Coordinatore provinciale rappresenta l'Associazione in ambito della Provincia ed ha competenze su tutte le istanze relative alle Istituzioni ed Enti provinciali e regionali per conto di tutte le Sezioni di quella provincia.

Dura in carica massimo 5 anni e può essere rieletto (art.14 c.9).

Cura la propaganda e il proselitismo, provvede alla tempestiva informazione, garantisce la circolazione dell'informazione e raccorda la propria azione con la Struttura nazionale. Cura l'aggiornamento normativo e tecnico dei soci in linea con le direttive del Consiglio direttivo nazionale e del Regolamento. Coordinerà tutte le attività rispettando e facendo rispettare Statuto e Regolamento. Sarà suo compito raccogliere e tenere aggiornati i dati anagrafici dei soci di tutte le Sezioni tramite i rispettivi Segretari o Presidenti, verificare e raccogliere i dati relativi ai servizi ed a tutte le attività delle Sezioni, trasmettere e distribuire le comunicazioni nazionali. Sarà suo compito altresì trasmettere i dati raccolti come sopra indicato, al Consiglio direttivo Nazionale.

Il Coordinatore è tenuto a trasmettere il rendiconto entro il 28 febbraio (art.14 D) di ciascun anno con le attività svolte nel corso dell'anno precedente delle Sezioni della provincia di competenza. L'obbligo si estende anche alla comunicazione immediata dell'anagrafica aggiornata dei soci in essere oltre alla trasmissione dei bilanci relativi alle Sezioni.

La mancata rendicontazione o trasmissione degli atti di cui al comma precedente entro la data stabilita comporta la sospensione del Coordinatore e della Sezione inadempiente(art.14/D), con diffida dall'operare in qualsivoglia maniera in nome e per conto della Associazione e dall'utilizzare stemmi ed emblemi propri della stessa.

Il Consiglio direttivo Nazionale, sentito il Coordinatore inadempiente e valutate le circostanze, delibererà la riammissione alla normale operatività dello stesso o la sua definitiva decadenza (art.10).

ART. 16 STRUTTURA NAZIONALE

La struttura nazionale interviene in generale sull'insieme della vita organizzativa ai vari livelli; sull'insediamento dell'Associazione nel territorio nazionale e internazionale; sulla promozione dei principi statutari, sulla costante formazione dei soci partendo dalla valorizzazione delle capacità dei singoli, della passione e della competenza; sulla distribuzione e controllo delle risorse finanziarie a tutti i livelli dell'Associazione, in ottemperanza al modello organizzativo previsto nel presente Statuto e alle proposte del Consiglio direttivo nazionale ed alle deliberazioni dell'Assemblea nazionale. Essa ha, prioritariamente, le funzioni di:

- stipulare convenzioni con i Ministeri e le Regioni, esaltare la sussidiarietà dei compiti riconosciuti ed affidati alle associazioni dalla Costituzione e dalla Riforma del III Settore;
- intervenire su tutte le questioni inerenti alle norme europee, nazionali e regionali che incidono sulle attività dell'associazione al fine di rimuovere resistenze, incomprensioni e rendere omogenee le applicazioni di norme fra le diverse prefetture;
- coordinare e sovrintendere alla gestione delle Sezioni (periferiche);
- definire le scelte organizzative della formazione e dell'informazione;
- coordinare e gestire i corsi, la didattica e gli esami di tutte le strutture;
- avvalersi dell'assistenza professionale di avvocati, giuristi e professori universitari per lo sviluppo approfondito delle conoscenze necessarie per rappresentare un autorevole punto di riferimento per i soci e le altre Associazioni ed un autorevole interlocutore delle Istituzioni.
- Organizza l'assistenza legale alle sezioni;
- sovrintende la gestione economica di tutte le strutture, assolutamente autonome amministrativamente e patrimonialmente (art.14 D), al solo fine di garantire il rispetto dello statuto e delle norme in merito alla trasparenza, elementi essenziali per sostenere il prestigio e l'autorevolezza di tutta l'organizzazione.

Nell'ambito dell'autonomia delle strutture e del diritto delle donne all'autorganizzazione potrà essere individuata, a livello nazionale, una sede di relazione e confronto delle donne e delle esperienze esistenti al fine di promuovere l'iniziativa e l'impegno delle donne nell'Associazione.

E) Organi della Struttura nazionale sono:

L'Assemblea nazionale;
 il Presidente nazionale;
 il v. Presidente nazionale;
 Il Tesoriere;
 Il Segretario;
 il Consiglio direttivo nazionale;
 il Collegio nazionale dei sindaci revisori;
 il Comitato nazionale di garanzia, 2^a Istanza;
 il Collegio statutario nazionale;
 l'Ufficio Ispettivo Centrale;

ART. 17 L'ASSEMBLEA NAZIONALE

L'Assemblea nazionale è il massimo organo deliberante dell'Associazione ed ha i seguenti compiti:

- elabora programmi, progetti, che debbono essere osservati da tutte le Strutture;
- approva regolamenti, su proposta del Consiglio direttivo nazionale, che vengono osservati da tutte le Strutture;
- approva le modifiche dello Statuto, su proposta del Consiglio direttivo nazionale;
- elegge il Presidente nazionale;
- elegge il tesoriere;
- elegge il Consiglio direttivo Nazionale, su proposta del Presidente nazionale;
- elegge il Collegio nazionale dei sindaci revisori, su proposta del Presidente nazionale;
- elegge i Comitati nazionali di garanzia, 2^a Istanza, su proposta del Presidente nazionale;
- elegge il Collegio statutario nazionale, su proposta del Presidente nazionale;

Le deliberazioni Assembleari in conformità allo statuto, obbligano tutte le Sezioni ed i loro soci. Solo all'Assemblea nazionale compete il potere di deliberare l'eventuale scioglimento dell'Associazione, su proposta del Consiglio direttivo nazionale. Stessa competenza per la modifica dello Statuto e dell'allegato Regolamento. Tali decisioni, per essere valide, devono essere indicate nell'ordine del giorno di convocazione dell'Assemblea e deve essere presa a maggioranza qualificata del 90% dei delegati all'Assemblea stessa. In tale sede si delibera anche sulla destinazione del patrimonio, ai sensi del D.lgs. n.117/17

ART.18 CONSIGLIO DIRETTIVO NAZIONALE e di SEZIONE

1. Al Consiglio direttivo nazionale sono affidati i compiti di direzione nell'ambito dei principi statutari, di impostare le iniziative di portata generale, di verificare il complesso dell'attività associativa, di assicurare il necessario coordinamento delle strutture in cui l'Associazione si articola.

2. Ad esso è affidato altresì il compito di deliberare, in apposite sessioni, sulle materie rinviare dall'articolo 12 del presente statuto e sulle modalità di applicazione del regolamento; propone all'Assemblea nazionale le percentuali di riparto delle risorse, delibera sull'applicazione di regole amministrative e di regole relative alla vita interna; valuta i comportamenti dei dirigenti, il funzionamento degli organi statutari e definisce eventuali strutture di rappresentanza. Tutte le delibere debbono essere ratificate dall'Assemblea nazionale.

3. Ognuna di queste deliberazioni deve contenere le sanzioni in caso di mancato rispetto delle stesse. In materia amministrativa tali sanzioni possono arrivare all'interruzione del rapporto di affiliazione, o alla decadenza, o all'esclusione da socio.

4. Il Consiglio direttivo nazionale e di Sezione, entro il mese di dicembre di ogni anno, valuta il bilancio preventivo, presentato dal Tesoriere di competenza, riferito all'esercizio dell'anno successivo; entro il 30 aprile di ogni anno valuta il bilancio consuntivo relativo all'esercizio dell'anno precedente. I bilanci devono essere approvati dall'Assemblea nazionale relativamente alle competenze di questa struttura, e dall'Assemblea di Sezione per ciascuna di esse.

5. Il Consiglio direttivo nazionale e di Sezione, qualora un organo direttivo od esecutivo assuma o confermi posizioni e comportamenti che siano incompatibili con l'appartenenza all'Associazione, poichè in contrasto con i principi fondamentali dello Statuto, con le norme amministrative, o renda impossibile la corretta direzione della struttura, al punto di ledere l'immagine dell'Associazione, può decidere, in casi eccezionali e con maggioranza dei 2/3 dei suoi componenti, la nomina di due o più delegati con funzioni di verifica e di istruttoria ai fini degli adempimenti di cui al paragrafo successivo.

6. Nella delibera del Consiglio Direttivo nazionale e di Sezione dovranno essere indicate le motivazioni del provvedimento nonchè il contenuto e la durata del mandato che, comunque, non potrà superare i tre mesi. Entro i tre mesi, qualora non siano in toto o in parte risolte le violazioni e/o irregolarità che hanno determinato la nomina, i delegati, di cui al paragrafo precedente, relazioneranno al Consiglio direttivo nazionale che deciderà l'eventuale nomina, quindi, di un Commissario con i poteri dell'organismo disciolto con la delibera che dovrà ristabilire le condizioni di una positiva direzione, e organizzare, entro sei mesi dalla nomina, l'Assemblea straordinaria dell'organismo interessato. Nella delibera del Consiglio Direttivo dovranno essere indicate le motivazioni del provvedimento. Negli stessi casi e con le medesime procedure può essere nominato un Commissario straordinario "ad acta" per lo svolgimento di funzioni specifiche, munito dei poteri necessari e senza ricorrere allo scioglimento degli organi.

7. Il Consiglio direttivo nazionale e di Sezione, nelle rispettive assemblee, su proposta del Presidente, è eletto dall'Assemblea, che fissa il numero dei suoi componenti, (da un minimo di tre ad un massimo di 11 per i Consigli di Sezione, da 7 a 15 per il Consiglio nazionale, compresi i rispettivi Presidenti (c.8) anch'esso su proposta del Presidente. Le vacanze che si verificassero, possono essere colmate per cooptazione da parte dello stesso Consiglio direttivo, fino al massimo di un terzo dei suoi componenti. Qualora ricorra una motivata necessità organizzativa di allargamento del gruppo dirigente, i nuovi subentri saranno eletti dall'Assemblea nazionale e Sezionale su proposta del Presidente competente.

8. I Presidenti sono componenti di diritto dei Consigli direttivi, e li presiedono.

9. Partecipano come invitati, senza diritto di voto, il presidente del Comitato di Garanzia, il presidente del Collegio dei Sindaci Revisori, il presidente del Collegio Statutario Nazionale, il presidente dell'Ufficio Ispettivo Centrale, se nominati.

10. Il Consiglio direttivo nazionale e di Sezione competente per le nomine, provvede alla sostituzione di componenti dimissionari o decaduti, del Collegio Ispettivo, del Collegio dei sindaci, dei Comitati di Garanzia e del Collegio Statutario, nelle forme previste dal presente Statuto, su proposta del Presidente.

11. Il Consiglio direttivo nazionale e di Sezione si doterà di un regolamento atto a garantirne il corretto funzionamento, stabilirà gli incarichi per ciascun componente ed eleggerà, fra i componenti, uno o due Vice Presidenti, uno o due Segretari, su proposta del Presidente.

12. Il Consiglio direttivo nazionale e di Sezione è convocato dal Presidente, su preciso ordine del giorno, almeno una volta a bimestre e ogni qualvolta la sua convocazione sia richiesta secondo le modalità previste dal Regolamento e dallo Statuto.

13. Per motivazioni urgenti, al fine di ottenere la massima partecipazione, il Consiglio direttivo nazionale può altresì tenersi in forma di videoconferenza o con altra soluzione tecnologica equivalente a condizione che lo stesso sia accessibile a tutti i consiglieri.

14. Il Consiglio direttivo nazionale può convocare Assemblee con funzioni di indirizzo organizzativo (Conferenza di organizzazione, di programma, ecc.) fissandone i criteri e le modalità di composizione e di partecipazione, anche in via telematica.

15. Le decisioni del Consiglio Direttivo nazionale e di Sezione sono assunte a maggioranza semplice dei votanti, fatti salvi i casi per i quali è prevista dal presente Statuto la maggioranza qualificata. Non sono previste deleghe. L'assenza ingiustificata a due riunioni consecutive dei Consigli direttivi, nazionale o di sezione, comporta la decadenza automatica dall'incarico che dovrà essere annotata sul verbale della riunione.

16. Il Consiglio direttivo di Sezione delibera sulla programmazione dei corsi e invia i nominativi e la documentazione degli aspiranti soci al Presidente nazionale per l'organizzazione del corso e del successivo esame (art.11/O). Entrambi potranno essere svolti in videoconferenza a cura della struttura nazionale. Il costo dell'iscrizione al corso sarà stabilito dal Consiglio direttivo nazionale e sarà di competenza della struttura nazionale. I corsi, i programmi, i docenti, gli aggiornamenti per i soci sono di esclusiva competenza della struttura nazionale per garantire omogenea, capillare e professionale preparazione per le Sezioni ovunque esse si trovino.

ART. 19 PRESIDENTE NAZIONALE e DI SEZIONE

Il Presidente Nazionale viene eletto dall'Assemblea nazionale così come il Presidente di Sezione è eletto dall'Assemblea dei soci di Sezione; dura in carica cinque anni ed è rieleggibile. (art.9 p.to 12).

1. Il Presidente attua le decisioni dell'Assemblea e del Consiglio direttivo e assicura la gestione continuativa e di rappresentanza dell'Associazione ai sensi dell'art.36 C.C, assumendo anche la funzione di *Centro Regolatore*. Risponde della propria attività al Consiglio direttivo corrispondente;

2. il Presidente assicura altresì la direzione quotidiana dell'Associazione e mantiene un contatto permanente con le Istituzioni e con le Strutture dell'Associazione, nonché tutte le interlocuzioni pubbliche esterne, nazionali per il Presidente Nazionale e locali per i presidenti di Sezione, nel rispetto di quanto stabilito dall'art.15;

3. il Presidente è delegato a compiere tutti gli atti di ordinaria amministrazione dell'Associazione e in particolare aprire conti correnti bancari e postali e operare sugli stessi; compiere ordinarie operazioni finanziarie e bancarie; eseguire incassi di qualsiasi natura da qualsiasi ufficio, ente, persona fisica e giuridica, rilasciando quietanze; effettuare pagamenti di qualsiasi natura, ivi inclusi i pagamenti di salari e stipendi ai dipendenti. Per le operazioni bancarie e finanziarie il Consiglio direttivo può richiedere la firma abbinata, anche disgiunte, del Tesoriere e di altro componente il Consiglio;

4. predispone le linee generali del programma delle attività annuali ed a medio termine dell'Associazione;

5. Il Presidente nazionale organizza la programmazione dei corsi e degli aggiornamenti deliberati dai Consigli direttivi di Sezione, ne cura i programmi e coordina i docenti (art.18 p.to 16).

6. Il Presidente delibera sulle questioni di propria competenza e su tutte le questioni che rivestono carattere di urgenza, informando per la ratifica, ove sia necessario, il Consiglio direttivo alla prima convocazione utile; può anche ricorrere ad una prima informale autorizzazione tramite mail o whatsapp dei componenti del Consiglio direttivo, da ratificare alla prima riunione successiva.

7. Il Presidente nazionale provvede anche, su indicazione del Consiglio direttivo nazionale, all'organizzazione e al funzionamento di gruppi di studio o di programmazione, individuati dal Consiglio direttivo, ne coordina l'attività nei vari campi e ne nomina i responsabili, dandone comunicazione al Consiglio direttivo nazionale;

8. Il Presidente nazionale e di sezione presentano al competente Consiglio direttivo, con il Tesoriere della struttura, i bilanci della Struttura per la necessaria successiva valutazione ed approvazione dell'Assemblea competente;

9. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento, in tutte le funzioni allo stesso attribuite, è eletto dal Consiglio direttivo competente fra i suoi membri su proposta del Presidente.

10. la rappresentanza legale dell'Associazione, di fronte a terzi e in giudizio, è attribuita: al Presidente nazionale, per tutte le materie di competenza nazionale, ai Presidenti di Sezione, per tutte le materie di competenza locale, fatto salvo quanto previsto dall'art.15 in merito alle funzioni del Coordinatore e dall'art.12Bis c.2 sulle obbligazioni assunte;

Art. 20 Il Tesoriere ed il Segretario

1. Il Segretario ed il Tesoriere affiancano il Presidente nello svolgimento delle sue funzioni.
2. Il Tesoriere è eletto dall'Assemblea competente.
3. Il Tesoriere può non essere membro del Consiglio direttivo, ed in questo caso ha diritto di partecipare alle riunioni del Consesso senza diritto di voto.
5. Al Tesoriere spetta, in particolare, il compito di:
 - a) tenere ed aggiornare i libri contabili;
 - b) predisporre il bilancio dell'Associazione.
4. Il Segretario è un componente del Consiglio direttivo ed è eletto dallo stesso consesso; al segretario compete, in particolare:
 - a) la redazione dei verbali delle sedute dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.
 - b) curare la tempestività delle convocazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
 - c) la redazione dei libri verbali nonché del libro degli associati e del registro dei volontari.

Art.21 DURATA DELLE CARICHE ELETTIVE

Tutte le cariche elettive durano 5 anni (fatto salvo quanto previsto agli artt.9 p.to 12, 11 e 14 per i delegati all'Assemblea) - le cariche sono rinnovabili -

Art. 22 Organi di Controllo

1. Gli Organi di controllo (art.13), anche monocratici, sono nominati qualora l'Assemblea lo ritenga opportuno o per obbligo normativo, ai sensi del art. 30, comma 2 del D. Lgs n. 117/2017. Se l'Organo è collegiale si compone di tre membri effettivi e due supplenti e durano in carica per tre anni. Essi sono rieleggibili e possono essere scelti in tutto o in parte fra persone estranee all'Associazione avuto riguardo alla loro competenza. Almeno un membro effettivo ed uno supplente devono essere scelti tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro.

L'Organo di controllo elegge al proprio interno un Presidente.

2. L'Organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

3. Il componente dell'Organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo in qualunque sede e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali, amministrative e/o economiche anche per singole operazioni.

4. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui all'art.31, comma 1, del D.Lgs.117/17, la revisione legale dei conti. In tal caso, l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

5. Qualora non sussista diverso obbligo normativo l'Assemblea degli Associati può conferire all'Organo di Controllo anche singoli e specifici compiti di vigilanza ovvero funzioni conciliative in caso di contrasti tra gli associati.

ART. 23 UFFICIO ISPETTIVO CENTRALE

L'Ufficio ispettivo centrale è composto da 3 (tre) componenti effettivi e tre (tre) supplenti nominati dal Consiglio direttivo nazionale su proposta del Presidente nazionale, ed ha il compito di verificare la corretta applicazione del regolamento amministrativo in tutte le sedi dell'Associazione. I componenti sono vincolati al massimo di riservatezza, sia nella fase istruttoria sia a indagine conclusa. La violazione di tale comportamento determina una immediata verifica del Consiglio Direttivo nazionale. Essi hanno compiti ispettivi riferiti alla regolare canalizzazione delle risorse, alla correttezza dei rapporti amministrativi, nonché quelli a loro assegnanti dal Consiglio Direttivo nazionale. Le ispezioni si attivano su esplicito mandato conferito dal Consiglio direttivo nazionale, oltretutto, se del caso, dal Collegio dei sindaci di riferimento nel caso le ispezioni riguardino tematiche che coinvolgono più strutture e riferiscono i risultati delle ispezioni al Consiglio direttivo nazionale. Le modalità di procedura e di funzionamento degli ispettori sono determinate da un apposito regolamento proposto dagli ispettori stessi ed approvato dal Consiglio Direttivo Nazionale.

ART. 24 COMITATI DI GARANZIA (1^a e 2^a istanza)

I Comitati di garanzia costituiscono l'organismo di giustizia disciplinare interna cui è demandato il potere di inchiesta e di sanzione in base al presente Statuto, nei riguardi dei soci. Ogni socio ha diritto a due livelli di giudizio. Il Comitato di garanzia di prima istanza è costituito a norma dell'art. 14 precedente, convocato dal Coordinatore provinciale in caso di necessità, ed è competente per i procedimenti disciplinari a carico dei soci delle Sezioni della stessa provincia; in caso di una sola Sezione nella provincia, i membri del comitato saranno nominati dal Presidente di Sezione all'occorrenza. Un terzo del Consiglio direttivo può chiedere, entro 15 giorni dalla nomina e dalla contestuale comunicazione, la revisione delle nomine da effettuare alla prima riunione utile del Consiglio.

Il Comitato di garanzia si articola in due Sezioni composte da almeno tre (tre) componenti effettivi ed almeno 3 (tre) supplenti ciascuna. La 1^a sezione è competente in prima istanza per i procedimenti disciplinari a carico dei/delle componenti degli organismi locali. (artt. 7 e 10)-

La 2^a sezione decide sulle impugnazioni avverso le decisioni dei Comitati di garanzia di prima istanza, limitatamente alla verifica della regolarità delle procedure seguite. Le decisioni dei Comitati di garanzia sono assunte con una maggioranza qualificata dei 2/3 dei componenti.

Le procedure per l'adozione dei provvedimenti disciplinari e il funzionamento interno dei Comitati di garanzia sono determinate con apposito regolamento predisposto dalla seconda Sezione del Comitato nazionale di garanzia e approvato dal Consiglio Direttivo nazionale.

Art. 25 LIBRI SOCIALI

L'Associazione (struttura nazionale e strutture periferiche) deve tenere, a cura del Consiglio direttivo, i seguenti libri:

- libro degli associati;
- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea (anche unificato al prossimo);
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo (anche unificato al precedente);
- Libro dei servizi;
- Libro delle proprietà;
- Protocollo della posta in entrata ed in uscita.

Il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi è tenuto a cura dell'organo cui si riferiscono.

Tutti i soci delle Sezioni periferiche sono soci della struttura nazionale; essi faranno parte del libro soci della Sezione di appartenenza e del Libro soci del nazionale.

TITOLO IV

DELLA GIUSTIZIA INTERNA

ART. 26 SANZIONI DISCIPLINARI

Ogni socio è passibile di sanzione disciplinare. Le sanzioni applicabili, in ordine di gravità, sono le seguenti:

- a) biasimo scritto;
- b) sospensione da tre a dodici mesi dall'esercizio delle facoltà di socio;
- c) in caso di socio con incarichi statuari di qualsiasi livello, destituzione da tutte le cariche ricoperte;
- d) espulsione dall'Organizzazione.

Tali sanzioni vengono irrogate, in relazione al tipo, alla recidiva ed alla gravità dell'infrazione, per:

a) comportamenti in contrasto con i principi fondamentali dello Statuto; con le regole in esso precisate; con le norme di leale comportamento nell'Associazione; con le norme fissate nei regolamenti degli organi statuari;

b) molestie e ricatti sessuali;

c) atti affaristici o con interessi personali;

d) reati dolosi. In casi di particolare gravità, derivanti da sottoposizione a procedimenti penali e, comunque, nei casi di provvedimenti restrittivi della libertà personale. Il Consiglio direttivo competente o quello nazionale, se il caso riguarda un presidente di Sezione, può sospendere cautelativamente l'iscrittura o l'iscritto dalla carica ricoperta o dall'esercizio delle funzioni di socio, per il tempo necessario all'inchiesta ed alla decisione di prima istanza e all'esame dell'eventuale impugnazione. Il Consiglio Direttivo competente dovrà, entro 30 (trenta) giorni; ratificare tale decisione.

La sospensione cautelativa non costituisce sanzione disciplinare.

È facoltà del socio, destinatario di tale provvedimento, richiedere l'attivazione del Comitato di Garanzia competente; in tale caso il provvedimento di sospensione cautelare cessa con le decisioni del Comitato stesso.

ART. 26 Bis.

Commissariamento

E' passibile di Commissariamento la Sezione periferica il cui comportamento dei suoi dirigenti sia contrario ai principi di democrazia, di garanzia di altre iscritte e altri iscritti, o risulti lesivo per l'Associazione, o configuri violazione di principi e norme dello Statuto, con le regole in esso precisate, con le norme di leale comportamento nell'Associazione, con le norme fissate nei regolamenti degli organi statuari o per comportamenti che rientrino nelle fattispecie:

A) molestie e ricatti sessuali;

B) atti affaristici o con interessi personali;

C) reati dolosi.

In casi di particolare gravità, derivanti da sottoposizione a procedimenti penali e, comunque, nei casi di provvedimenti restrittivi della libertà personale. Il Consiglio direttivo nazionale, aprirà un procedimento contestando i fatti e, se il caso riguarda un presidente di Sezione, può procedere ad una sospensione cautelare dalla carica ricoperta o dall'esercizio delle funzioni di socio, per il tempo necessario all'inchiesta ed alla decisione di prima istanza e all'esame dell'eventuale impugnazione. Il Consiglio direttivo nazionale, nominerà un commissario che verifichi i fatti e riferisca al Consiglio stesso per le determinazioni necessarie. La delicatezza dell'Istituto che non deve assumere connotati poco trasparenti, impone una dettagliata procedura da rinviare al Regolamento che sia in assoluta sintonia con il C.C.

ART. 27 ATTIVITA' AMMINISTRATIVA (rif. art.7 D.Lgs.117/17)

1. Le entrate dell'Associazione sono costituite, nel rispetto dei limiti previsti dall'art. 33 del D.lgs. n. 117/2017, da:

a) quote associative;

b) erogazioni liberali di associati e terzi;

c) donazioni e/o lasciti testamentari;

d) entrate derivanti da attività di raccolta fondi;

e) contributi e apporti erogati da parte di amministrazioni pubbliche, compresi i rimborsi derivanti da convenzioni;

f) introiti dal 5 x mille

g) qualunque introito proveniente da cessioni o erogazioni di beni o servizi di modico valore (art.7 D.Lgs.117/17)

h) contributi di organismi pubblici di diritto internazionale;

i) rendite patrimoniali;

l) entrate da attività diverse, svolte in modalità secondaria e strumentale ai sensi dell'art. 6 del D.lgs. n. 117/2017.

2. E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale o avanzi di gestione, a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

3. Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 28 ESERCIZIO FINANZIARIO

1. L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Il termine per il bilancio consultivo è fissato al 30 aprile di ogni anno.

2. Al termine di ogni esercizio finanziario, il Consiglio Direttivo Nazionale e delle Sezioni, a cura dei Tesorieri, redigono il bilancio consuntivo ed il preventivo, nei termini previsti, che avrà cura di depositare presso la sede sociale, a disposizione degli associati, almeno cinque giorni prima della data stabilita per l'Assemblea ordinaria annuale, unitamente alla relazione dei revisori, qualora nominati.

3. Dal bilancio devono risultare i beni, i contributi ed i lasciti ricevuti. Gli eventuali utili o avanzi di gestione, così come le componenti patrimoniali con essi conseguiti, non potranno essere distribuiti neppure in modo indiretto, ma dovranno essere devolute in attività, impianti ed incrementi patrimoniali finalizzati al raggiungimento degli scopi dell'Associazione.

4. I bilanci delle Sezioni, a seguito dell'approvazione, dovranno essere inviati immediatamente al Coordinatore provinciale per l'inoltro alla struttura Nazionale.

TITOLO VI

Art. 29 Trasformazione, fusione, scissione, scioglimento o estinzione

1. La trasformazione, la fusione, la scissione, lo scioglimento o l'estinzione dell'Associazione sono deliberati dall'Assemblea nazionale, su proposta del Presidente nazionale, secondo le modalità indicate dall'art.17 del presente Statuto.

2. L'Assemblea dovrà provvedere, se del caso, alla nomina di uno o più liquidatori, scegliendoli preferibilmente tra gli associati.

3. In caso di scioglimento dell'Associazione, tutte le risorse economiche che residuano dopo l'esaurimento della liquidazione non potranno essere divise tra gli associati, ma saranno devolute ad altro ente del terzo settore, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45 comma 1 del D.lgs. n. 117/2017 allorquando istituito.

Art. 30 Disposizioni generali

Non si potrà usufruire, senza la preventiva autorizzazione, della denominazione di proprietà dell'Associazione o di altre analoghe, essendo l'associazione L'UNICA su tutto il territorio nazionale e estero;

Per quanto non previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e, in quanto compatibile, alle norme del Codice Civile.

Art. 31

Il presente statuto viene registrato presso gli Enti competenti in esecuzione del D.Lgs 117/17.

Anna L. Zaracca
Presidente Nazionale
Luca M. Pizzani
Presidente Provinciale
Roberto